

UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE POLIZIA LOCALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON
DELIBERA DI C.U. N° 37 DEL 29.11.2006

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

Art. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA.

Capo II°

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 4

MODALITÀ PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI.

Art. 5

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED
ALTRI ORNAMENTI.

Art. 6

INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

Art. 7

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Capo III°

NETTEZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 8

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

OBBLIGHI DEGLI ESECUTORI E DEI COMMITTENTI DI OPERE EDILI CONFINANTI CON
IL SUOLO PUBBLICO

Art. 10

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E
ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO .

Art. 11

EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE

Art. 12

DIVIETO DI LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE E CARRI AGRICOLI SU
AREA PUBBLICA

Art. 13

DIVIETO DI LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA , PANNI E BATTITURA TAPPETI

Art. 14

DIVIETO DI DEPOSITO O ABBANDONO DI RIFIUTI

Art. 15

DEPOSITI IN AREE DI PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 16	PULIZIA DEI PORTICI
Art. 17	PIAZZE O VIALI OVE SEGNALATO, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI
Art. 18	ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA MORALITÀ
Art. 19	SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DI GHIACCIO
Art. 20	PULIZIA TERRENI NON EDIFICATI
Art. 21	PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
Art. 22	PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
Art. 23	PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Art. 24	DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI PUBBLICITARI
Art. 25	DIVIETO DI APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI
Art. 26	CAROVANE DI NOMADI – DIVIETO DI CAMPEGGIO
CAPO IV°	
QUIETE PUBBLICA	
Art. 27	PUBBLICITÀ FONICA
Art. 28	ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE
Art. 29	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Art. 30	DISPOSIZIONI RELATIVE AI RUMORI PRODOTTI DAI CANTIERI EDILI E ALTRE TIPOLOGIE DI CANTIERI
Art. 31	DISPOSIZIONI RELATIVI AI LAVORI EDILI ESEGUITI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI PRIVATE
Art. 32	IMPIANTO DI MACCHINARI IN FABBRICATI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE
Art. 33	RUMORI IN ABITAZIONI PRIVATE
Art. 34	DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
Art. 35	USO DEGLI STRUMENTI SONORI NEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Art. 36	RUMORI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI, SALA DA GIOCHI E LUOGHI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO

Art. 37
RUMORI PRODOTTI DALL'USO D'APPARECCHI RADIO, GRAMMOFONI, JUKE-BOX,
TELEVISORI NEI LOCALI DI VENDITA
Art. 38
RUMORI PRODOTTI DAI MESTIERI GIROVAGHI
Art. 39
RUMORI PRODOTTI DAL CARICO E SCARICO DELLE MERCI
Art. 40
RUMORI PRODOTTI DALL'ESERCIZIO DI LUNA PARK
Art. 41
ORARIO DI ATTIVITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE SUL SUOLO
PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO
Art. 42
SUONO DELLA CAMPANE

CAPO V°
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DEI DOVERI DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI.

Art. 43
NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE DI ANIMALI
Art. 44
NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI
Art. 45
NORME DI TUTELA SPECIFICA DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTÀ
Art. 46
DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI
Art. 47
ALTRI DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI
Art. 48
NORME DI SICUREZZA PER GLI ALTRI ANIMALI PERICOLOSI

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 49
SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
Art. 50
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI
Art. 51
DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI
Art. 52
ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI
Art. 53
FUCINE E FORNI
Art. 54
BOCCHIE D'INCENDIO
Art. 55
ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI
Art. 56
STRUMENTI DA TAGLIO

Art. 57
PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI
Art. 58
MANUTENZIONE DI EDIFICI O MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA
Art. 59
MANUTENZIONE DI AREE SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO
Art. 60
OMESSO COLLOCAMENTO O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI
Art. 61
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Art. 62
INSEGNE, BOW-WINDOW, PERSIANE e VETRATE DI FINESTRE
Art. 63
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
Art. 64
LUMINARIE E ALTRE STRUTTURE

Capo VII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
Art. 65
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE
Art. 66
LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
FORMA ITINERANTE
Art. 67
SANZIONI
Art. 68
PHONE CENTER

Capo VIII°
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL PRESENTE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 69
ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Art. 70
CONFISCA AMMINISTRATIVA

CAPO IX°
DISPOSIZIONI FINALE
Art. 71
ENTRATA IN VIGORE

Capo I°
DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti con particolare riferimento:

- 1) T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773);
- 2) Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.1940; n. 635)
- 3) D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- 4) Legge 24.11.1981, n. 689;
- 5) D. Lgs. 31.03.1998, n.112;
- 6) D. Lgs. 30.12.1999, n. 507;
- 7) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) Legge 16.01.2003, n. 3.

Quando nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina attraverso un coordinato sistema di norme le attività umane poste in essere nel centro urbano allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile.

Inoltre il Regolamento attraverso una serie di disposizioni prescrive le condizioni da osservare nello svolgimento di talune attività al fine di prevenire qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità.

Art. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA.

Il servizio di Polizia Urbana viene svolto secondo le direttive impartite dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

La Polizia locale, nonché gli altri incaricati, salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale, nonché, in genere, in ogni attività per l'esercizio della quale, sia prevista il rilascio di un'autorizzazione, concessione o nulla osta comunale o di altra autorità, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti, dalle Ordinanze Sindacali o di altre autorità.

Capo II°

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1) Ai fini del presente articolo è considerato suolo pubblico:
 - a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché le loro pertinenze ed accessori;
 - b) Le aree e gli spazi privati soggetti all'uso pubblico o al pubblico transito;
- 2) Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi ed aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico passaggio sono disciplinate dalla normativa prevista dall'art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, nonché dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa comunale e dal vigente Regolamento Comunale Edilizio.

3) I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare o insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente.

4) Salvo quanto è disposto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e salvo le disposizioni contenute dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, le occupazioni temporanee e permanenti, sono soggette al rilascio di autorizzazione Comunale, previo parere in merito alla viabilità espresso dal Comando della Polizia locale.

La Polizia locale, in materia di viabilità e circolazione, potrà imporre delle prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione, che verranno espressamente indicate nell'atto di autorizzazione.

5) Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli Agenti della Polizia Locale, nel verbale di contestazione, dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il Sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria Ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6) Le violazioni al disposto previsto dal presente articolo, salvo le ipotesi previste dal comma 3, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli artt. 20 e 21 del vigente C.d.S.

Art. 4

MODALITÀ PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI.

1) Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2) Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

1) In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

3) In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

4) Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 5

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI.

1) L'occupazione del suolo pubblico e di aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, con chioschi, edicole, tavoli, sedie, ombrelloni, piante ed altre installazioni è soggetta ad autorizzazione Comunale, previo parere della Polizia Locale. In particolare modo l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in

adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2.

2) L'autorizzazione Comunale potrà imporre l'osservanza di prescrizioni a tutela della sicurezza stradale e della pubblica quiete.

3) La Polizia Locale, nell'esprimere il parere di cui al comma 1°, terrà conto dei seguenti criteri:

a) che l'occupazione non crei pericolo alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) che l'occupazione, in considerazione della vicinanza di abitazioni o altri immobili destinati a servizi pubblici o di pubblica necessità, non crei disturbo al riposo, alla quiete e alle occupazioni della cittadinanza.

4) L'autorizzazione potrà essere negata nel caso di mancanza delle condizioni previste dal comma 3° lett. a) e b) del presente articolo, o potrà essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel caso del venire in essere delle medesime condizioni.

5) Ai titolari dei pubblici esercizi e ai titolari di autorizzazioni temporanee di commercio su area pubblica, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie e altre strutture, è vietato gettare o lasciare cadere, anche momentaneamente, o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. Inoltre, tali soggetti, devono collocare dei cestini getta carta nell'area occupata.

6) A chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero ottenuta la autorizzazione non ottempera alle relative prescrizioni e nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione prosegua l'occupazione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 del C.d.S.

7) Chiunque viola la disposizione del comma 5° del presente articolo è soggetto alla pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

8) La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 6

INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere un'altezza dal piano non inferiore a m 2,50.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dell'installazione alla condizione di legittimità, pena la revoca della concessione, autorizzazione etc.

Art. 7

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.

1) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico, sulle aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, sui marciapiedi e nelle aree destinate alla sosta dei veicoli, nei parchi e sulle aree di pertinenza ai pubblici edifici è vietato il gioco della palla e l'uso di Skate-board e di trampoli. Sono parimenti vietati, nelle suddette aree, anche i giochi e le esercitazioni sportive, che per la loro natura e modalità di esecuzione, costituiscano disturbo e pericolo di danno per la pubblica incolumità e per la proprietà pubblica e privata.

3) La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Capo III°

NETTEZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 8

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro.

2) Nei luoghi di cui sopra è proibito deporre, lasciar cadere o dar causa che vi cadano, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi alimentari e qualsiasi altra materia che possa, anche potenzialmente, ingombrare o sporcare il suolo pubblico e dei beni mobili ed immobili di proprietà Comunale.

3) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato usare bombolette spray di vernice, e in genere vernice di qualsiasi genere, per spruzzare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, suolo, attrezzature e segnali stradali.

4) È vietato altresì scaricare sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi natura. Lo scarico potrà avvenire nei luoghi e/o con le modalità indicate dall'autorità comunale.

5) Chiunque viola le disposizioni del 1° e 2° comma del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

6) Chiunque viola le disposizioni del 3° e 4° comma, salvo che il fatto non costituisca reato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

7) Da tali violazioni consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli Agenti della Polizia Locale, nel verbale di contestazione, dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il Sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria Ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Art. 9

OBBLIGHI DEGLI ESECUTORI E DEI COMMITTENTI DI OPERE EDILI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.

1) Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato ad uso pubblico, di depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate, materiale edile solido, liquido o in polvere o imbrattare la carreggiata con automezzi provenienti dai cantieri. Inoltre, è vietato, produrre nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di polvere o di liquidi, o non adottare alcuna precauzione, onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

2) Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture, confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni realizzate con materiale non trasparente devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

4) La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1° e 2° del presente articolo.

Art. 10

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO.

1) Ai titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto è vietato versare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalla loro attività.

2) Ai titolari degli esercizi di cui sopra, entro il termine di un'ora dall'orario di apertura dell'attività, è fatto obbligo giornalmente di provvedere, a propria cura e spese, nell'area immediatamente adiacente il pubblico esercizio, alla rimozione di lattine, bottiglie, involucri di alimenti, residui alimentari, carte, tappi di chiusura bottiglie ed altri rifiuti collegabili al consumo in luogo di alimenti e bevande derivanti dalla attività esercitata.

3) Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 11

EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE.

1) Chiunque, esercente un'attività industriale o di produzione, commerciante, artigiano, agricoltore o privato cittadino che provochi emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva, è assoggettato, previo accertamento degli organi competenti, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 12

DIVIETO DI LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE E CARRI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA.

1) E' vietato su area pubblica effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli a motore e carri agricoli. Sono ammesse le riparazioni di veicoli a motore in avaria necessarie per giungere nel luogo di residenza o domicilio.

2) E' vietato effettuare, in aree private, operazioni di lavaggio di cui al comma 1, qualora le acque

defluiscono sull'area pubblica.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 13

DIVIETO DI LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA , PANNI E BATTITURA TAPPETI.

1) E' vietato, sul suolo pubblico e in area privata ad uso pubblico, lavare biancheria panni , tappeti e altre cose o strutture. Inoltre, è vietato, distendere e/o appendere per qualsiasi motivo biancheria, tappeti e panni in modo che gli stessi sporgano sulla pubblica via.

2) E' vietato lasciare gocciolare o far cadere dai piani degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

3) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire sulla pubblica via il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda dovuto a cattiva manutenzione degli stessi.

4) E' vietato tendere funi aree attraversanti la pubblica via o altri luoghi aperti al pubblico.

5) E' vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico o dalle finestre, balconi e terrazzi tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.

6) Chiunque viola le disposizioni ai commi 1°,2°,4°,5° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

7) Chiunque viola le disposizioni al comma 3° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 14

DIVIETO DI DEPOSITO O ABBANDONO DI RIFIUTI.

1) E' vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.

2) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 1° saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 03.04.2006, n. 152.

3) Il Sindaco, nel caso di deposito e abbandono di rifiuti, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, dispone con ordinanza a carico del trasgressore la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari di diritti reali o personali di godimento rispondono in solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 15

DEPOSITI IN AREE DI PROPRIETÀ PRIVATE.

1) Nelle aree private esposte o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro ed all'estetica della città.

2) Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico –sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali da cortile senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento di igiene e sanità.

3) Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 16
PULIZIA DEI PORTICI.

1) I portici degli edifici confinanti con la pubblica via o in vista di essa, a cura dei proprietari o degli inquilini, devono essere mantenuti puliti in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 17
PIAZZE O VIALI OVE SEGNALATO, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI.

1) E' vietato introdurre in piazze o viali ove segnalato, nei giardini e parchi pubblici velocipedi o qualsiasi veicolo a motore o a trazione animale

2) Sul manto erboso pubblico è vietato:

a) circolare, fermarsi o sostare con velocipedi o qualsiasi veicolo a motore o a trazione animale.

3) Nei parchi pubblici e' vietato :

a) salire con i piedi sulle panchine, arrampicarsi sugli alberi e inferiate, calpestare aiuole;

b) condurre cani senza guinzaglio e museruola o introdurre animali pericolosi;

c) esercitare giochi che siano di pericolo alla pubblica incolumità;

d) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;

e) collocare abusivamente sedie, baracche o altre cose mobili o fisse.

f) lordare, sporcare e imbrattare panchine, cestini porta rifiuti , strutture dei giochi e altre installazioni.

3) Salvo che il fatto costituisca reato, nelle aree indicate al comma 1, è vietato danneggiare o rendere inservibili le strutture destinate a giochi, i cestini porta rifiuti e altre strutture presenti o recare danno al verde pubblico;

4) Chiunque viola le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

5) Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 18
ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA MORALITÀ.

1) E' vietato nelle vie e piazze pubbliche, dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, calpestare aiuole o sedersi sulle aiuole o arrampicarsi sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione e sulle inferiate degli edifici pubblici.

2) E' vietato questuare e/o chiedere elemosine sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatta eccezione della raccolta di contributi o altri beni promosse dalle Associazioni umanitarie e culturali.

3) E' vietato vendere oggetti o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli sulla carreggiata stradale, specie in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali.

4) sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici pubblici è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

5) E' vietato sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico urinare o soddisfare altre esigenze corporali.

6) E' vietato sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dormire per terra, specie nelle ore notturne, quando tale situazione crei turbamento all'opinione pubblica e all'ordine pubblico.

7) Chiunque viola le disposizioni dei commi del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 19

SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DI GHIACCIO.

1) I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza;

2) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio proveniente da luoghi privati o spargere acqua che possa gelare;

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 20

PULIZIA TERRENI NON EDIFICATI.

1) I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reale o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

2) In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione ed avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà ad emettere a loro carico Ordinanza Sindacale ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.

3) Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate, fosse oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 21

PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.

1) Chiunque, fermo quanto stabilito dagli artt. 20, 21 e 15 del Codice della Strada, occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico, è tenuto a mantenere l'area costantemente pulita ed evitare il collocamento di materiale che sia in contrasto con il decoro del centro abitato. Al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere restituita perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto.

2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 da un massimo di Euro 500,00.

Art. 22

PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1) Chiunque usi aree pubbliche, private ad uso pubblico e private per spettacoli viaggianti e rappresentazioni, quali circhi, luna park e attrazioni in genere, è tenuto a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.

2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e del numero delle autocaravan occupate dagli addetti agli spettacoli.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 23

PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1) Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o private da uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio alla pulizia delle aree utilizzate.

2) Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o occupazione del suolo pubblico, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 24

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI PUBBLICITARI.

1) E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti o altri oggetti.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 25

DIVIETO DI APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI .

1) Nel centro abitato, fermo quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietato collocare, affiggere e/o apporre, fuori dagli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, cartelli pubblicitari, insegne e altro.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 26

CAROVANE DI NOMADI – DIVIETO DI CAMPEGGIO.

1) Su tutto il territorio Comunale, in assenza di aree attrezzate per la sosta di autocaravan e roulotte, è vietato il campeggio libero, comprese le carovane di nomadi;

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO IV° QUIETE PUBBLICA

Art. 27

PUBBLICITÀ FONICA.

1) Nel territorio dell'Unione dei Comuni, fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria:

1) periodo dal 1 ottobre al 31 Marzo : dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

2) periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre : dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ; dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

3) La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, Residenze Socio Assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità;

4) La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

5) Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 15 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 28

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE.

1) Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria, deve adottare ogni cautela per evitare fastidio o disturbo al riposo, alla quiete ed alle attività umane.

2) Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve rispettare la sotto indicata normativa:

a) Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

b) D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";

c) D.P.C.M. 5.12.1997 " Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";

3) L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, previste e disciplinate dall'art. 14 comma 2 della Legge 26.10.1995, n. 447, mediante proprio personale, potrà accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

4) L'Amministrazione Comunale, allo scopo di prevenire fenomeni di inquinamento acustico, rispetto alle attività produttive già esistenti che utilizzano sorgenti fisse o mobili o altri strumenti che possono provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, può richiedere ai titolari o legali rappresentanti di tali attività, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/95, che attesti l'osservanza dei valori limite di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia.

5) L'Amministrazione Comunale, potrà richiedere, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, ai pubblici esercizi, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia chiuso che all'aperto, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/1995, che attesti che i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, non superano i limiti previsti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

6) L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, sui fenomeni di inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore fisse o mobili, si avvale delle strutture dell'ARPA(Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia), area di tutela ambientale.

7) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 29

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della Legge 26.10.1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico", qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 30

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RUMORI PRODOTTI DAI CANTIERI EDILI E ALTRE TIPOLOGIE DI CANTIERI.

1) L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

a) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 dal 1° ottobre al 30 di Aprile;

b) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30 dal 1° Maggio al 30 di Settembre.

2) Nei giorni di Domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di tipo esclusivamente industriale.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 31

DISPOSIZIONI RELATIVI AI LAVORI EDILI ESEGUITI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI PRIVATE.

1) Nel centro abitato, a tutela della quiete del vicinato, le opere edili eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari :

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

L'esecutore dei lavori può derogare alle disposizioni del presente articolo, qualora accerti prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 32

IMPIANTO DI MACCHINARI IN FABBRICATI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE.

1) E' vietato l'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

2) Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare, indicando le macchine da installarsi, con l'esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in

scala di 1 : 1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti idonei ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione. Il rilascio della autorizzazione suddetta, è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando :

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

3) Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

4) le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

5) Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, installa macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 33

RUMORI IN ABITAZIONI PRIVATE.

1) Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, le sorgenti sonore (tipo apparecchi radio, stereo, televisioni e simili elettrodomestici, utensili ed altro, non possono arrecare disturbo al vicinato. In particolare i rumori non devono propagarsi all'esterno in modo da essere udibili dalla pubblica via. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano apparecchi sonori posti sui veicoli udibili dall'interno delle abitazioni civili.

2) Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspiratori, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che azionati, producano rumore o vibrazioni, potranno farsi funzionare dalle ore 8,00 fino alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20,00 dal 1 aprile al 30 di settembre, e prima dalle ore 8,30 fino alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.30 dal 1 ottobre al 31 marzo.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00;

Art. 34

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA.

1) E' vietato, nelle vie e piazze pubbliche, con grida, canti, fischi e schiamazzi e altri comportamenti provocare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

2) Costituiscono aggravanti:

a) tenere tali comportamenti in tutto il periodo dell'anno, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 9,00;

b) tenere tali comportamenti in prossimità di scuole d'ogni ordine e grado, edifici pubblici, strutture sanitarie, asili, Residenze Socio Assistenziali e altre strutture pubbliche e private che svolgono servizi di pubblica necessità.

3) Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00;

4) Chiunque viola le disposizione dei comma 1° e 2° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 35

USO DEGLI STRUMENTI SONORI NEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.

1) Negli stabilimenti industriali e nelle altre attività produttive, l'uso di sirene o altri strumenti sonori è vietato, fatta salva l'ipotesi che tali strumenti siano azionati per annunciare allarmi o altre situazioni di pericolo. L'uso di sirene, purché non rechi disturbo alla quiete pubblica, è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di fine dell'orario di lavoro;

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00;

Art. 36

RUMORI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI, SALA DA GIOCHI E LUOGHI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO.

1) Negli esercizi pubblici, nelle sala da gioco e da ballo, nei cinema e altri luoghi di ritrovo, il rumore prodotto dall'attività umana o dall'uso di strumenti sonori, non deve percepirsi all'esterno del locale e non deve recare disturbo o molestia al vicinato;

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 37

RUMORI PRODOTTI DALL'USO D'APPARECCHI RADIO, GRAMMOFONI, JUKE-BOX, TELEVISORI NEI LOCALI DI VENDITA.

1) Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, juke-box, televisori e altri strumenti sonori, questi potranno essere fatti funzionare purché non udibili dalla pubblica via.

2) Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere di bassa tonalità, in modo da non disturbare il vicinato;

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 38

RUMORI PRODOTTI DAI MESTIERI GIROVAGHI.

1) Nel centro abitato, l'esercizio di mestieri girovaghi, a tutela della quiete pubblica, è vietato in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica necessità, strutture sanitarie e Residenze Socio Assistenziali.

2) Coloro che esercitano tali mestieri devono tenere un comportamento che non arrechi disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.

3) Tali mestieri, fermo restando quanto stabilito dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere esercitate, per tutto il periodo dell'anno, solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 39

RUMORI PRODOTTI DAL CARICO E SCARICO DELLE MERCI.

1) Nel centro abitato, le operazioni di carico e scarico delle merci possono essere effettuate con la massima cautela in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

2) Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 40

RUMORI PRODOTTI DALL'ESERCIZIO DI LUNA PARK.

1) A tutela della quiete pubblica, nei Luna Park e nelle strutture dello spettacolo viaggiante, le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono e in genere l'uso di strumenti sonori è vietato dalle ore 12,30 alle ore 15,30 e dalle ore 23,00 alle ore 10,00. Nelle ore consentite le emissioni sonore non devono recare disturbo alla quiete pubblica.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 41

ORARIO DI ATTIVITA' DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE SUL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO.

1) Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore, a tutela della quiete pubblica, le manifestazioni pubbliche e private che hanno luogo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, durante le quali, vengono utilizzati strumenti sonori che immettono suoni nell'ambiente, possono utilizzare tali strumenti nella seguente fascia oraria e periodo dell'anno:

a) dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

2) Nel periodo dal 30 Aprile al 30 di Settembre il limite di orario è prorogato alle ore 24,00.

3) Il Sindaco, con provvedimento motivato, per singola manifestazione, potrà modificare gli orari e i periodi di cui sopra.

4) E' vietato durante le suddette manifestazioni arrecato disturbo o molestia alla quiete pubblica.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 42

SUONO DELLE CAMPANE.

1) Il suono delle campane e le invocazioni vocali religiose, per tutto il periodo dell'anno è consentito dalle ore 7,00 alle ore 22,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e dalle consuetudini locali.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad una massimo di Euro 150,00.

CAPO V°
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DEI DOVERI DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI.

Art. 43

NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE DI ANIMALI.

- 1) Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato :
- a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
 - b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
 - c) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini, ed alle Associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi.
 - d) e' vietata la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi, siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
 - e) è vietato esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
 - f) è vietato, per il rispetto e la tutela degli animali e la salute pubblica, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie, come premio di vincite in gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - g) è vietato, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella specie il circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattenimenti pubblici animali di qualsiasi specie;
 - h) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;
 - i) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
 - j) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime : fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;
 - k) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbracare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;
- 1) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 44

NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI.

- 1) La detenzione dei cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. I Locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola con gli alimenti e una ciotola contenente dell'acqua.

E' vietato detenere cani in una cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 45

NORME DI TUTELA SPECIFICA DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTÀ.

1) E' vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281 del 14.08.1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli stessi sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

2) E' vietato compiere atti di molestia sulle ciotole e gli alimenti che le associazioni di volontari utilizzano per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.

3) Gli Enti e le Associazioni protezionistiche, possono, d'intesa con le A.S.L locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandole la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;

4) Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà, al fine di avvisare la cittadinanza, che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie il Comando della Polizia Locale, dell'E.N.P.A. e dagli altri enti pubblici preposti.

5) Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e i loro gruppi, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso delle campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali da affezione.

6) I volontari che si occupano delle colonie di gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti che vivono in libertà, deve essere preservato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e sgombro da ciotole.

7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 46

DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI.

1) Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatto salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Lombardia. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti Statali o Regionali emanati in materia questi ultimi sono prevalenti.

2) I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, devono evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.

3) Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conduco cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi;

4) E' vietato il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili. I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le

opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o i latrare dell'animale, disturbi specialmente durante le ore serali e notturne la quiete pubblica e privata. Il Comando di Polizia Locale è delegato ad accertare le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti.

5) Le disposizioni indicate ai punti 2, 3 e 4 si applicano anche agli altri animali domestici.

6) Chiunque viola la disposizione di cui ai commi 2° e 3° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

7) Chiunque viola la disposizione di cui al comma 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 47

ALTRI DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI.

1) I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni, all'interno delle quali, sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.

2) I cani di qualunque razza e taglia non potranno circolare in area pubblica o privata ad uso pubblico senza essere tenuti al guinzaglio. I guinzagli del tipo estensibile non debbono mai essere utilizzati per una lunghezza superiore a metri due e comunque l'animale legato deve essere costantemente mantenuto sotto il controllo del conducente.

3) I cani di media e grande taglia in genere ed in specie quelli di razza Molossoide, Pastori, i Pitbulls, il Dogo Argentino, il Bull Terrier, l'America Staffordshire, non potranno circolare in area pubblica o privata ad uso pubblico, senza essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola a panierino.

4) I cani di qualunque specie e taglia non potranno essere condotti nelle aree a verde pubblico attrezzate con giochi per bambini.

6) I cani circolanti sulla pubblica via in stato di abbandono verranno accalappiati e affidati al servizio preposto alla loro custodia secondo le vigenti disposizioni di legge.

7) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 1° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

8) Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2° e 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

9) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 3° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 48

NORME DI SICUREZZA PER GLI ALTRI ANIMALI PERICOLOSI.

1) Gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.

2) E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 49

SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.

1) Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni contenute dal R.D. 2 Novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione provato con R.D. 20 Luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 Luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6 Maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

2) Le Aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

3) Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

4) E' fatta eccezione dell'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo l'eventuale null osta da parte VV.FF..

5) La licenza, potrà essere negata, quando, dagli accertamenti degli organi competenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 50

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI.

1) I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere locati al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 51

DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI.

1) Nei sotterranei di case di abitazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta e straccia e altri simili materiali. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 52

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI.

1) E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili di case di abitazioni o ditte private confinanti con altri immobili, legna, carta, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 53

FUCINE E FORNI.

1) Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in vigore, le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

2) I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni;

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 54

BOCCHIE D'INCENDIO.

1) I locali di cui agli articoli precedenti dovranno essere provvisti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dai VV.FF., e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 55

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI.

1) E' vietato, in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili;

2) E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere falò o bruciare qualsiasi materiale, specie nei cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.

3) E' vietato accendere falò o bruciare stoppie, paglia o altro materiale nei campi, orti urbani pubblici o privati e nei giardini delle abitazioni private.

4) E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

5) Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D.18.06.1931, n. 773).

6) Chiunque viola la disposizione dei commi 2°-3°- 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 56

STRUMENTI DA TAGLIO.

1) Fermo quanto stabilito dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato rispetto coloro che esercitano professionalmente determinati mestieri, attraversare il centro abitato, con falci, scuri, coltelli od altri

strumenti da taglio o da taglio e punta non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire qualsiasi pericolo di danno alle persone.

2) E' vietato, in ogni caso, esporre fuori dalle vetrine falci e altri strumenti taglienti;

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 57

PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI.

1) Coloro che, in area pubblica o privata ad uso pubblico, effettuano lavori o mestieri, che possano causare accidentalmente il lancio di sassi o altri oggetti, a tutela della pubblica incolumità, devono collocare delle reti metalliche mobili o altri idonei ripari, allo scopo di evitare qualsiasi danno alle persone o cose.

2) Le stesse cautele devono usarsi per coloro che tagliano erbe, siepi e alberi utilizzando strumento da taglio a motore, i laboratori di tagliapietre, i marmisti, i maniscalchi e simili, quando operano in area pubblica o privata da uso pubblico o aperti verso luoghi di pubblico transito.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00;

Art. 58

MANUTENZIONE DI EDIFICI O MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA.

1) I proprietari degli edifici, confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, devono mantenere in buono stato di manutenzione i tetti, le grondaie, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili e loro pertinenze, onde evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

2) Salvo quanto stabilito dal Codice Penale, qualora per cattiva manutenzione ordinaria o straordinaria, parti di un edificio rovinano sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, senza arrecare pericolo alle persone, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

3) La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nell'ipotesi di erigendi edifici di nuova costruzione o di altre opere edili interessanti edifici già esistenti.

4) Qualora, si verifichi il pericolo di crollo o il crollo di parti di un edificio sulla pubblica via, a tutela della pubblica incolumità, il proprietario ha l'obbligo di apporre i ripari e i segnali prescritti dalla legge e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale. Il proprietario, ha altresì, l'obbligo di rimuovere immediatamente ogni pericolo che minacci la pubblica incolumità.

5) Chiunque viola la disposizione del comma 4° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 59

MANUTENZIONE DI AREE SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO.

1) Il proprietario, a tutela della pubblica incolumità, qualora si verifichi qualunque rottura o guasto sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico transito, deve provvedere prontamente a propria cura e spese a riparare il guasto o la rottura.

2) Lo stesso, deve provvedere prontamente, sempre a propria cura e spese, ad installare una adeguata protezione e segnalazione del guasto o della rottura; uguale obbligo è posto a carico degli utenti privati di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 60

OMESSO COLLOCAMENTO O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI.

1) Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

2) E' soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, installa dei ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

Art. 61

MATERIALE DA DEMOLIZIONE.

1) E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2,00 dal piano di raccolta;

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 62

INSEGNE, BOW-WINDOW, PERSIANE e VETRATE DI FINESTRE.

1) Le insegne, Bow-window, persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 63

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.

1) I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano delle persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 64

LUMINARIE E ALTRE STRUTTURE .

1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, installati provvisoriamente in occasione di fiere, feste e ricorrenze, sovrastanti il suolo pubblico, possono essere installati previa autorizzazione Comunale. Tali luminarie devono essere installate a regola d'arte per evitare danni a persone o cose.

2) E' vietato collocare, a tutela del pubblico transito, vasi e fioriere o altri oggetti sovrastanti e prospicienti il suolo pubblico o privato a uso pubblico.

3) Chiunque viola la disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Capo VII°

Disposizioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante

Art. 65

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE.

1) Su tutto il territorio Comunale, ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e della L.R. 21.03.2000, n. 15 “ Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/98”, è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prescritta autorizzazione.

2) Chiunque, esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione amministrativa, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114. Dalla violazione consegue la confisca delle merci e delle attrezzature di vendita.

Art. 66

LIMITAZIONI E DIVIETI ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1) Coloro che, ai sensi della L.R. n. 15/2000, esercitano sul territorio comunale il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono sostare non oltre un’ora in ogni punto stradale per effettuare le operazioni di vendita.

2) I venditori, tra una sosta e quella successiva, devono osservare una distanza di almeno 300 metri.

3) Durante la sosta devono osservare, oltre a divieti di sosta indicati dalla prescritta segnaletica stradale, i divieti e le limitazioni previsti ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada.

4) E’ vietato, ai sensi dell’art. 3 comma 6° della L.R. n. 15/2000, esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a meno di mt. 500 dai luoghi di svolgimento dei mercati settimanali o fiere.

5) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell’art. 3 commi 2° e 4° della L.R. n. 15/2000, per motivi di carattere igienico - sanitario, di decoro, di viabilità e di tutela del patrimonio storico e artistico, non può essere esercitato :

a) nel piazzale del Cimitero Comunale e davanti agli edifici di culto ad una distanza non inferiore ad almeno mt. 300 da quest’ultimi;

b) in prossimità e in corrispondenza di Residenze Socio Assistenziali o strutture sanitarie.

6) Nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si devono evitare comportamenti che siano di disturbo alla quiete pubblica, in particolare modo è vietato attirare l’attenzione dei cittadini con grida e schiamazzi o con l’uso prolungato di strumenti sonori o di amplificazione del suono.

7) Il suolo pubblico, dopo ogni sosta, deve essere pulito e preservato dal deposito di rifiuti e altro.

8) Nessun danno deve essere arrecato alla sede stradale, all’arredo urbano e al patrimonio arboreo.

Art. 67

SANZIONI

1) Chiunque, ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98, fatta salva la fattispecie indicata al comma 3 dell’art. 66 del presente Regolamento, le cui violazioni vengono sanzionate ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada, viola le disposizioni contenute nell’art. 66 commi 1, 2, 4, 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 3.098,00.

2) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 66 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

3) In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione nei termini di Legge.

4) Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98, per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune ove avvenuta la violazione. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 68

PHONE CENTER

1) Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 23,00;
- b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
- d) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 259/2003;
- e) devono essere dotati di almeno due servizi igienici;

2) Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

CAPO VIII°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 69

ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

1) L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel regolamento di P.U., nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dagli artt. 13, 14 e 16 della Legge 24.11.1981, n. 689.

2) le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal Sindaco.

3) "Le violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali, che non prevedono una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00" (*)

Art. 70

CONFISCA AMMINISTRATIVA.

1) Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 13 comma 2° della Legge 24.11.1981, n. 689, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.

2) L'autorità amministrativa, nella specie il Sindaco, ai sensi dell'art. 20 comma 3° della Legge n. 689/1981, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3) La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

4) Per quanto sopra previsto si osserva la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.P.R. 29.07.1982, n. 571.

CAPO X° DISPOSIZIONI FINALE

Art. 71 ENTRATA IN VIGORE.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale, è immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito.

2) È abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.U. n° 37 del 29.11.2006.